

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO NUMERO 74688/35592

NOTAIO ANTONINO FERRARA

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la società cooperativa denominata:

"IMMOBILIARE DIASPORA SOCIETÀ COOPERATIVA".

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Varese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succursali, unità locali operative, agenzie e rappresentanze nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Art. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 4 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Art. 5 - LEGGI SPECIALI E NORME SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

- a) le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- b) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.
- c) La società cooperativa, ai sensi degli artt. 2545-quaterdecies e ss. del codice civile, è altresì sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione eventualmente previsti dalle leggi speciali.

Art. 6 - MUTAMENTO DELLE NORME APPLICABILI

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

REGIME DELLA MUTUALITÀ

Art. 7 - MUTUALITÀ NON PREVALENTE

La Cooperativa, con scopo mutualistico e senza fine di speculazione pri-

vata, ha come scopo mutualistico quello di consentire l'accesso alla casa a condizioni migliori rispetto al mercato, mediante programmi di realizzazione, recupero e/o acquisizione di immobili, in Italia e all'estero, da assegnare ai soci in proprietà (immediata o differita) ovvero in godimento (modello di proprietà indivisa), nonché mediante servizi connessi alla gestione degli immobili e dei complessi edilizi realizzati.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

-Art. 8 - DEFINIZIONE DELLO SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA-

La società, si propone di costruire, gestire, assegnare, vendere ai soci case di abitazione e relative pertinenze, nonché assegnare in locazione detti immobili ai soci con patto di futura vendita, a condizioni migliori di quelle di mercato.

Nell'esercizio dell'attività mutualistica la Cooperativa garantisce parità di trattamento tra i soci e adotta criteri oggettivi e trasparenti.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali ed internazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 9 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- acquisire aree, diritti edificatori e/o immobili, anche tramite diritto di superficie o altri diritti reali;
- progettare, appaltare, dirigere, realizzare, collaudare interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, rigenerazione urbana e housing sociale;
- stipulare contratti di appalto, subappalto, general contracting, EPC (Energy Performance Contract), project management, direzione lavori e servizi tecnici;
- assegnare ai soci gli alloggi in proprietà, in proprietà differita/traslativa, ovvero in godimento a tempo indeterminato (proprietà indivisa), determinando canoni, corrispettivi e oneri;
- gestire e amministrare patrimoni e complessi immobiliari, erogando servizi condominiali, tecnici e facility;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, accedere a strumenti di finanza pubblica e privata, partecipare a bandi, partenariati e programmi di edilizia residenziale convenzionata/agevolata;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e creditizie ritenute utili o necessarie entro i limiti di legge.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, la Cooperativa può operare sia in Italia che all'estero, direttamente o tramite sedi secondarie, filiali, joint venture, secondo le leggi locali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-

ziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Art. 10 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di partecipazione il cui valore nominale deve essere determinato entro i limiti di legge. Il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti sono regolati dal presente statuto. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti massimi di conferimento previsti dall'art. 2525 del codice civile non si applicano:

- a) in caso di conferimento di beni in natura o crediti;
- b) nei casi previsti dagli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile;
- c) con riferimento ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 11 - DOMANDA DI AMMISSIONE E CONFERIMENTI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, il quale viene di conseguenza invitato ad eseguire il versamento, ai sensi del comma successivo. La deliberazione di ammissione viene annotata a cura dell'Organo amministrativo sul libro dei soci solo dopo che il nuovo ammesso abbia eseguito i versamenti dovuti.

I soci ammessi dovranno sottoscrivere e versare la quota di capitale, il rimborso di eventuali spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La priorità della data di presentazione della domanda dà diritto di priorità di iscrizione a libro soci.

L'ordine di iscrizione a libro dei soci costituisce titolo di preferenziale nella scelta e prenotazione degli alloggi da assegnare ai soci.

Art. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 11:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) al pagamento della quota di anticipo sul costo dell'immobile prenotato nella misura e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione;

d) a pagare puntualmente le rate del mutuo maturate a proprio carico;

e) a non apportare modificazioni e varianti agli stabili e pertinenze, a non imporre oneri o servitù e varianti, a non alienare l'immobile assegnato senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di amministrazione, fino a quando non sia stato stipulato l'atto di mutuo edilizio individuale;—
f) pagare puntualmente le spese di gestione dell'immobile richieste dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13 - DIRITTI DEI SOCI

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge. Spettano in particolare ai soci cooperatori:—

- a) i diritti di controllo e ispezione previsti dal presente statuto e dall'articolo 2476 comma 2 del codice civile. Essi hanno pertanto diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, personalmente ovvero tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;—
- b) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;—
- c) il diritto di intervento in assemblea;—
- d) il diritto di voto in assemblea.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o altra forma equipollente). La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Art. 14 - RECESSO DEL SOCIO E LIMITAZIONE AL RIMBORSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ed in particolare dall'art. 2473 del codice civile, può recedere il socio:—

- a) per l'impossibilità economica, ovvero per altra impossibilità materiale, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ritenuta valida dal Consiglio di Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

Il recesso non è ammesso quando l'assegnazione, anche provvisoria, dell'immobile, abbia avuto luogo, salva l'ipotesi di subentro di altro socio. Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società, la quale deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio/residenza per le comunicazioni inerenti al procedimento nonché i motivi fondanti del recesso. Si applicano i termini di cui all'art. 2437-bis del codice civile.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrale prevista nel presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima dalla scadenza dello stesso, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio

successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il rimborso al socio recedente dei versamenti effettuati a titolo di anticipazione di costi di costruzione (prestanza di alloggio) è condizionato al subentro di un nuovo socio che versi alla cooperativa l'equivalente importo e che venga accettato dal consiglio di amministrazione.

Verrà altresì trattenuta una penale pari al 20% (venti per cento) delle somme versate a titolo di anticipazione.

Art. 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che si trovi in una condizione di palese impossibilità di far fronte agli impegni assunti nel programma edilizio. Tale condizione si configura qualora il socio:

- Ometta il versamento, anche parziale, delle quote di prenotazione o dei ratei di costruzione entro 30 giorni dalla scadenza prevista dal piano di riparto.
- Non provveda al perfezionamento delle garanzie fideiussorie o alla sottoscrizione degli atti necessari all'ottenimento del mutuo fondiario, ove previsto.
- Dichiarì formalmente l'impossibilità di proseguire i versamenti per mutamento delle proprie condizioni economiche.

Prima di procedere all'esclusione, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa invierà una diffida ad adempiere tramite PEC o raccomandata A/R, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, delibererà l'esclusione con effetto immediato.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione immediata delle somme versate a titolo di anticipo costi. Il rimborso è subordinato all'accettazione e all'integrale versamento delle medesime somme da parte di un socio subentrante individuato dalla cooperativa o proposto dal socio escluso (previa approvazione del CdA).

In ragione del danno arrecato alla programmazione finanziaria e del rischio di rallentamento dei lavori, la cooperativa tratterrà una penale pari

al 20% delle somme versate, esclusa la quota sociale.

Il socio escluso rimane obbligato verso la cooperativa per il pagamento delle spese sostenute fino al momento in cui la sua posizione non venga integralmente rilevata da un nuovo socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, ai sensi della clausola arbitrale prevista nel presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 16 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla competenza arbitrale prevista nel presente statuto.

Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi del presente statuto, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di decesso del socio, il rapporto sociale si scioglie, salvo il diritto degli eredi di subentrare nella posizione del de cuius. Il subentro deve essere richiesto formalmente al Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dal decesso, documentando il possesso dei requisiti statutari e di legge per l'assegnazione dell'alloggio. In presenza di più eredi, questi devono nominare un unico rappresentante comune entro il medesimo termine, pena l'improcedibilità del subentro.

L'eredità subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del socio defunto, con particolare riferimento all'obbligo di versamento dei ratei residui del piano di costruzione secondo le scadenze già deliberate.

Qualora gli eredi non richiedano il subentro o non ne abbiano i requisiti, il rapporto si intende risolto alla data del decesso.

In tal caso, la liquidazione delle somme spettanti agli eredi è regolata come segue: la quota sociale verrà rimborsata al valore nominale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il rimborso delle somme versate per la costruzione dell'alloggio è subor-

dinato al subentro di un nuovo socio che versi l'integrale importo spettante agli eredi e venga accettato dal CdA.

La Cooperativa non è tenuta ad anticipare alcuna somma attingendo alla propria liquidità o al fondo comune. Il rimborso avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla data di effettivo versamento delle somme da parte del socio subentrante. Dalla somma spettante agli eredi verranno dedotte le spese legali e amministrative sostenute per la gestione della pratica di successione interna e per la ricerca del nuovo assegnatario.

-Art. 19 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI-

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sia devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI

Art. 20 - STRUMENTI FINANZIARI

La Cooperativa può emettere, ai sensi dell'art. 2526 ultimo comma del codice civile e con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli nominativi emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

I possessori degli strumenti finanziari non partecipativi deliberano in assemblea speciale sulle materie indicate ai sensi dell'art. 2541 del codice civile.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili nei limiti di legge e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel presente statuto, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi della clausola arbitrale prevista nel presente statuto.

Art. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori e i membri dell'Organo di controllo, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) il residuo a riserva straordinaria

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, ai soci di dividendi in misura superiore a quella consentita dalle leggi, vigenti e future, per la sussistenza dei requisiti mutualistici delle società cooperative.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 24 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) dal Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nella sede o altrove in Italia, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica ovvero altri mezzi simili, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

L'assemblea può essere altresì convocata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori l'organo di controllo (se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Tuttavia in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dei soci si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni. In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. In particolare è necessario:_____

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire;_____

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;_____

- che sia consentito al presidente dell'assemblea - anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza - di accertare la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;_____

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il segretario, se nominato, o il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, salva la possibilità di tenere un'assemblea totalitaria totalmente a distanza ove il presidente possa collegarsi anche da un luogo diverso da quello del segretario o del notaio;_____

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti._____

Art. 26 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci delibera su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Essa, tra l'altro:_____

a) approva il bilancio e destina gli utili;_____

b) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;_____

c) procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;_____

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo;_____

e) approva i regolamenti interni;_____

f) delibera le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2436 del codice civile. Il relativo verbale è redatto da notaio;_____

g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;_____

h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;_____

i) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;_____

j) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio._____

L'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio._____

Art. 27 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo quanto di seguito specificato. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 28 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno compiute a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 - VOTO E DELEGHE

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E GESTIONE DELL'IMPRESA

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci regolarmente

iscritti a libro soci.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine o dimissioni stesse.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Art. 32 - COMPETENZE E POTERI

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 33 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia una materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

È nei compiti del Presidente fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea e fermo restando quanto diversamente stabilito nel presente statuto.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in ca-

rica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, o del Consiglio di Amministrazione gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 35 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. Con decisione dei soci può essere istituito a favore dell'organo amministrativo un trattamento di fine mandato.

Art. 36 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 37 - ORGANO DI CONTROLLO

I soci possono nominare un organo di controllo o un revisore ovvero una società di revisione, aventi le competenze e i poteri previsti dalla legge.

L'organo di controllo, su decisione dei soci in sede di nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, con scelta del Presidente da parte dell'Assemblea e composto e funzionante in base alla disciplina fissata per le società azionarie.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di vigilanza sulla gestione della società previsti dalla legge e può esercitare la revisione legale dei conti della società. In tale caso, i membri dell'organo di controllo dovranno essere iscritti presso l'apposito registro istituito presso il Ministero competente.

Nei casi previsti dalla legge la nomina dell'organo di controllo o del revisore ovvero della società di revisione è obbligatoria.

L'organo di controllo o il revisore ovvero la società di revisione nominata, dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un revisore o una società di revisione, questi dovrà essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero competente e ad esso competerà la sola revisione legale dei conti. In tal caso il controllo sulla gestione competerà ai

soci secondo legge.

In caso di nomina di un collegio sindacale, ovvero di un sindaco unico, la società può nominare un revisore, o una società di revisione, al fine di demandare la revisione legale dei conti della società. Resta inteso che la nomina del revisore, o della società di revisione, è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea che procede alla nomina dell'organo di controllo o del revisore ovvero della società di revisione e ne fisserà anche la retribuzione per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Si applicano tutte le norme in materia previste per le società per azioni e quelle in materia di revisioni legali dei conti annuali.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - SCIoglimento

La società cooperativa si scioglie ai sensi della normativa vigente ed in particolare degli articoli 2522, terzo comma, 2545-duodecies e 2545-septiesdecies del codice civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori, stabilendone i poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Art. 39 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nell'ordine e con le modalità prescritte ovvero ammesse dalla normativa vigente in materia, tra cui, in particolare nelle seguenti forme:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti (ove emessi);
- rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- devoluzione ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

E' vietata l'assegnazione ai soci, sotto qualsiasi forma, delle riserve accantonate durante la vita della società.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove è posta la sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla domanda di arbitrato.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820 c.p.c. che decorrono dalla data di accettazione della propria nomina. L'arbitro decide in via rituale secondo diritto. Il lodo sarà appellabile.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'Organo

di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 41 - REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto per le modifiche statutarie.

Art. 42 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui all'art. 2519 secondo comma del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società a responsabilità limitata, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmato:

Seydou Konate

Tiamba Dosso

Amani Yao Jacques

Antonino Ferrara notaio

**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale
redatto su supporto analogico
(art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.
89)**

Certifico io sottoscritto, dottor Antonino Ferrara, notaio in **Gallarate**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di legge.

Luogo e data di rilascio come risultanti dalla firma digitale

File firmato digitalmente dal notaio Antonino Ferrara.